Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 26 novembre 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 272 DEL 26 NOVEMBRE 1953:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 380 del 31 ottobre 1953, riguardante il prezzo delle specialità medicinali.

(5414)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 857.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633 e 23 gennaio 1952, n. 66;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 88 (già 85). — La dicitura usata di « scuole di perfezionamento » nell'art. 88 (già 85) ed in quelli successivi è modificata con quella di « scuole di specializzazione ».

L'art. 113 (già 110), relativo alla scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatrica, è così modificato:

Scuola di specializzazione in clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 113. — La scuola di specializzazione in clinica otorinolaringoiatrica è annessa alla clinica otorinolaringoiatrica.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono tre.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *anno*: Anatomia clinica e fisiopatologia dell'orecchio e delle prime vie aeree e digerenti.

2° *anno*: Tecnica diagnostica speciale.

3° *anno*: Patologia e clinica otorinolaringologica.

Gli iscritti alla scuola di specializzazione hanno l'obbligo dell'internato nella clinica otorinolaringoiatrica per tutta la durata del corso.

Dopo l'art. 113, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in medicina interna e in urologia.

Scuola di specializzazione in medicina interna.

Art. 114. — La scuola di specializzazione in medicina interna è annessa all'Istituto di clinica medica.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono cinque.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *anno*: Propedeutica clinica.
2° *anno*: Semeiotica clinica.
3° *anno*: Indagini di laboratorio.
4° *anno*: Radiologia clinica.
5° *anno*: Clinica medica.

Durante lo svolgimento dell'intero corso gli aspiranti al diploma hanno l'obbligo di internato nella clinica medica.

Scuola di specializzazione in urologia.

Art. 115. — La scuola di specializzazione in urologia è annessa all'Istituto di clinica chirurgica.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono tre.

1° *anno*:
Anatomia;
Fisiologia;
Patologia chirurgica urologica.

2° *anno*:
Anatomia patologica;
Clinica chirurgica urologica;
Tecnica di laboratorio e cistoscopia;
Patologia chirurgica urologica.

3° *anno*:
Clinica chirurgica urologica;
Tecnica di laboratorio e cistoscopia;
Radiologia urologica.

Gli iscritti alla scuola di specializzazione hanno l'obbligo di internato nella clinica chirurgica per tutta la durata dell'insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 18. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intorno a Veio, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 febbraio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona intorno a Veio, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Roma senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta, con le sue caratteristiche accidentalità naturali del terreno, ricco di alberature e di corsi d'acqua, costituisce un complesso di non comune bellezza avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona intorno a Veio, sita nel territorio del comune di Roma, confinante a sud, da una linea congiungente l'incontro della via al ponte di Isola Farnese con la via per Isola Farnese e il punto d'incontro del fosso della Storta con il fosso della Mola e proseguendo lungo questo fino alla distanza lineare di m. 200 dallo incrocio dei fossi suddetti; ad est, da una parallela distante ml. 200 dalla congiungente il punto d'incontro del fosso della Storta con quello della Mola e il punto d'incontro del fosso della Valchetta fino alla prosecuzione della normale all'asse del cunicolo a 200 ml. dal suo imbocco a nord, e di qui seguendo una parallela a 200 ml. ad ovest dello stesso fino al torrente Valchetta e questo fino al ponte di Formello; ad ovest, dal detto ponte, lungo la strada provinciale di Formello sino al ponte per l'Isola Farnese, poi lungo la via omonima fino alla via per Isola Farnese, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 novembre 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Roma

Estratto elenco

Il 7 febbraio 1953, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza San Ignazio n. 152, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) 2) (*Omissis*);
3) Veio.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, in particolare sui limiti, la Commissione provinciale per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Considerata la notevole bellezza del luogo con caratteristiche accidentalità naturali del terreno, ricco di alberature e di corsi d'acqua che formano suggestive quinte e fondali prospettici alla zona dell'antico Veio, ricca ancora di importanti resti della sua primitiva storia, decide alla unanimità di vincolare, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio compreso dal seguente tracciato:

a sud, da una linea congiungente l'incontro della via al ponte di Isola Farnese con la via per Isola Farnese e il punto d'incontro del fosso della Storta con il fosso della Mola e proseguendo lungo questo fino alla distanza lineare di m. 200 dall'incrocio dei fossi suddetti;

ad est, da una parallela distante ml. 200 dalla congiungente il punto d'incontro del fossato della Storta con quello della Mola e il punto d'incontro del fosso della Valchetta fino alla prosecuzione della normale all'asse del cunicolo a 200 ml. dal suo imbocco a nord, e di qui seguendo una parallela a 200 ml. ad ovest dello stesso fino al torrente Valchetta e questo fino al ponte di Formello;

ad ovest, dal detto ponte lungo la strada provinciale di Formello sino al ponte per Isola Farnese poi lungo la via omonima sino alla via per Isola Farnese (come da planimetria allegata).

(*Omissis*).

(5637)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1953.

Costituzione del Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33, con il quale è stato istituito l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Visto il decreto Ministeriale n. 668/04/7 del 13 luglio 1951, con cui si è proceduto allo scioglimento del Comitato di gestione dell'E.A.M. e alla nomina di un commissario straordinario con i compiti ed i poteri del Comitato predetto e si è confermato il funzionamento del Collegio sindacale dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 1953, con il quale, a decorrere dal 5 ottobre 1953, l'on. Giuseppe Tudisco è stato nominato presidente del Comitato di gestione dell'E.A.M.;

Visto il decreto Ministeriale n. 549(04)9a del 5 ottobre 1953, con il quale l'ing. Ugo Bernieri è stato nominato direttore centrale dell'Ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del Comitato di gestione in parola;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro, dall'Ente Autotrasporti Merci e dalle associazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Con decorrenza dalla data del presente decreto il Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) è costituito come segue:

Presidente:

On. Tudisco Giuseppe.

Membri:

Bernieri ing. Ugo, direttore centrale dell'E.A.M.;

Baldini dott. Franco e Schiani rag. Giovanni, in rappresentanza dell'E.A.M.;

Saponaro dott. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Roscioni dott. ing. Ettore e Dominici dott. Romolo, in rappresentanza dell'Ispettorato generale della M.C.T.C.;

Carlesi Carlo, Cisaro rag. Paolo e De Vita dottor ing. Riccardo, in rappresentanza dei trasportatori;

Starita avv. Nicola, in rappresentanza dei sindacati del personale dell'E.A.M.

Roma, addì 18 novembre 1953

Il Ministro: MATTARELLA

(5725)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1953.

Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata Docks internazionali di Savona all'effettivo esercizio di un Magazzino generale per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate in detta città.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1953 che autorizza la Società a responsabilità limitata Docks internazionali di Savona a istituire in Savona un Magazzino generale per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista la relazione sulla visita effettuata dal dottor ing. Ettore Gallarete, ingegnere principale del Genio civile, al fabbricato che la Società su indicata ha all'uopo costruito in via Agostino Chiodo, sull'area di proprietà avuta in concessione dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con contratto n. 20/953 in data 27 luglio 1953;

Decreta:

Art. 1.

La Società a responsabilità limitata Docks internazionali di Savona è autorizzata all'effettivo esercizio del Magazzino generale istituito col decreto Ministeriale 1° ottobre 1953 citato.

Nel predetto Magazzino potranno depositarsi merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, alle condizioni regolamentari e tariffarie approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona con delibera di Giunta n. 42/323 del 6 ottobre 1952.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che la Società Docks internazionali di Savona è tenuta a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 18 novembre 1953

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
QUARELLO

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(5704)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1953.

Applicazione dei sovraprezzi sui biglietti di viaggio delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 31 ottobre 1953, n. 830;

Decreta:

Art. 1.

Sono stabilite nei giorni 13 dicembre 1953, 10 e 24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo e 11 aprile 1954 le domeniche nelle quali le Ferrovie dello Stato e le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare sui biglietti di viaggio il sovraprezzo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 31 ottobre 1953, n. 830.

Uguale sovraprezzo dovrà essere applicato il giorno 29 novembre 1953, a termini dell'art. 13 della citata legge 31 ottobre 1953, n. 830.

Art. 2.

L'importo del sovraprezzo che le Ferrovie dello Stato debbono applicare nei casi previsti dall'art. 10 della citata legge 31 ottobre 1953, n. 830, è stabilito come appresso:

I. *Biglietti a riduzione*:
sovraprezzi previsti all'art. 8 della citata legge fino ad un massimo di L. 200.

II. *Biglietti di abbonamento (di qualunque classe)*:

a) ordinari (compresi quelli dei ragazzi), per studenti, per il personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato e rispettive famiglie, rilasciati per percorrenze:

fino a 50 km.	L.	20
da 51 a 300 km.	»	50
oltre 300 km.	»	100
b) speciali (di qualunque itinerario)	»	100
c) settimanali e festivi	»	20
d) per agenti delle Ferrovie dello Stato e loro famiglie	»	20

III. *Biglietti di libera circolazione (di qualunque classe)*:

a) turistici per l'intera rete (se emessi in Italia)	»	100
b) ad itinerario fisso	»	100

IV. *Biglietti gratuiti e carte di libera circolazione (di qualunque classe ove non sia diversamente specificato)*:

a) biglietti per l'uso di carrozze salone serie S	»	200
b) biglietti per l'uso di compartimenti riservati serie R e RL	»	200

c) carte di libera circolazione serie A con disco bianco: stessi sovraprezzi di cui al l'art. 8 della citata legge fino ad un massimo di L. 100;

d) carte di libera circolazione serie AL con disco bianco	»	100
e) carte di libera circolazione serie EL	»	100
f) biglietti gratuiti per singoli viaggi:		
serie B, Bo, Ba	»	100
serie B2, B4, B6, Bd, Bc di 1ª classe	»	50
serie B2, B4, B6, Bd, Bc di 3ª classe	»	20

V. *Per le tessere personali degli on.li Senatori e Deputati*	»	100

Art. 3.

I sovraprezzi da esigersi a norma dell'art. 10 della citata legge 31 ottobre 1953, n. 830, a cura delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto nei riguardi dei viaggiatori muniti di tessere di abbonamento, di biglietti a riduzione o gratuiti per i viaggi sui pubblici servizi medesimi sono stabilite in misura pari a quella da corrispondersi dai viaggiatori in possesso di biglietti a tariffa ordinaria fino ad un massimo di L. 200.

Art. 4.

Le modalità di riscossione dei sovraprezzi da applicare sui biglietti di abbonamento o su quelli a riduzione o gratuiti, saranno quelle adottate per la riscossione del sovraprezzo stesso da parte di viaggiatori a tariffa ordinaria.

Roma, addì 20 novembre 1953

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per l'interno
FANFANI

(5726)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 384 dell'11 novembre 1953
Prezzo del nitrato di soda cileno

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 384 dell'11 novembre 1953, ha adottato la seguente decisione:

NITRATO DI SODA CILENO

A modifica della circolare n. 352 del 7 febbraio 1953, il prezzo massimo del nitrato di sola cileno è fissato, con decorrenza immediata, in L. 4600 al q.le, per merce resa imballata su mezzo dell'agricoltore, franco magazzino dettagliante, peso lordo per netto, sacco compreso nel prezzo.

(5732)

Provvedimento n. 385 dell'11 novembre 1953
Prezzo del Radiocorriere

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 385 dell'11 novembre 1953, ha adottato la seguente decisione:

PREZZO DEL RADIOCORRIERE

A parziale modifica della circolare n. 273 del 14 aprile 1951, il prezzo del Radiocorriere viene fissato in L. 50 la copia a decorrere dal 1° dicembre 1953.

(5733)

Provvedimento n. 386 dell'11 novembre 1953
Tariffe degli acquedotti

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 386 dell'11 novembre 1953, ha adottato le seguenti decisioni:

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

1. A parziale modifica delle norme impartite con la circolare n. 220 del 30 marzo 1950, l'Acquedotto comunale di Napoli è autorizzato ad applicare con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1954 e con i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, il sovraprezzo del 3800 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 per le forniture effettuate nel comune di Napoli, ed il sovraprezzo del 3400 % per le forniture agli acquedotti sub-distributori delle provincie di Napoli, Benevento, Avellino e Caserta.

2. Nel confermare la disposizione contenuta nel comma 3 della circolare n. 220 del 30 marzo 1950, con la quale gli acquedotti, che acquistano acqua, sono stati autorizzati ad applicare gli stessi aumenti consentiti alle aziende loro fornitrici, si aggiunge che le aziende acquedottistiche che si avvalgono di tale facoltà dovranno segnalare, entro 90 giorni dalla data della decorrenza, ai Comitati provinciali dei prezzi locali, la misura dell'aumento praticato con la giustificazione dell'aumento stesso, sotto pena di decadenza.

(5731)

Provvedimento n. 387 dell'11 novembre 1953. - Tariffe dell'energia elettrica per l'Azienda elettrica municipalizzata di Ventotene.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 387 dell'11 novembre 1953, ha adottato la seguente decisione:

TARIFFE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Ai sensi del capitolo X del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, riguardante le tariffe dell'energia elettrica, alla Azienda elettrica municipalizzata di Ventotene vengono riconosciute le seguenti tariffe, come costi effettivi di produzione,

ai fini della determinazione delle quote di integrazione spettanti all'Azienda stessa, in conseguenza dell'applicazione dello stesso provvedimento n. 348 e dei provvedimenti successivi

Energia per illuminazione privata: L. 315 per un minimo garantito di 3 kWh. di consumo mensile; L. 135 al kWh. oltre il minimo garantito o per il consumo libero;

Energia per forza motrice, elettrodomestici ed altri usi con potenza impegnata non superiore a 30 kw: tariffa a consumo libero: L. 80 al kWh.

I noli per i contatori e gli altri diritti fissi restano confermati nella complessiva misura praticata al 31 gennaio 1953.

(5730)

Provvedimento n. 388 dell'11 novembre 1953. = Contributi integrativi all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 388 dell'11 novembre 1953, ha adottato la seguente decisione:

CONTRIBUTI INTEGRATIVI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

1. In applicazione dei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio e n. 354 del 23 febbraio 1953, il Comitato interministeriale dei prezzi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende sul contributo relativo all'anno 1953, acconto commisurato all'energia prodotta dai nuovi impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° febbraio 1953 alla data della lettura dei contatori di centrale più vicina al 31 agosto 1953.

L'acconto viene calcolato, se non diversamente indicato, con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto alla produzione complessiva degli impianti nel periodo suddetto, effettuata successivamente alla data indicata a fianco di ciascuno di essi, quale risulta dalle comunicazioni inviate dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953.

La misura del contributo unitario definitivo spettante ai sensi del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 sarà stabilita, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici con successivo provvedimento.

Società idroelettrica Alto Veneto:
impianto Valmontina: L. 2 al kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società meridionale di elettricità:
a) impianto Pescara II salto: L. 0,10 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
b) impianto Mucone I salto: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
c) impianto Villa Santa Maria (quota parte): L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953 sul 50 % della produzione della centrale.

Società idroelettrica Medio Piave:
impianto Caorame-Stien: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società idroelettrica Alto Liri:
impianto Balsorano: L. 1,60 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società anonima forza elettrica Valeggio sul Mincio:
impianto Aviana: L. 1,60 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società generale pugliese di elettricità:
impianto Garga-Coscile: L. 1,60 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società idroelettrica Piemonte:
a) impianto Cimena: L. 1,60 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
b) impianto Saint Clair: L. 2 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
c) impianto Nus: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società Vizzola:
impianto Turbigo Superiore: L. 0,50 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società Piemonte centrale di elettricità:
impianto San Giacomo di Demonte: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società elettrica Selt-Valdarno:
impianto Nera Montoro: L. 0,20 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società Adriatica di elettricità:
a) impianto Piave Boite (Soverzene): L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
b) impianto Lumiei: L. 0,80 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
c) impianto Saviner: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società idroelettrica del Costeana:
impianto Campo di Sotto: L. 1,60 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società eletrica Bresciana:
impianto Gratacasolo: L. 1,40 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società elettrica Sarda:
impianto Alto Flumendosa: L. 1,60 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società elettrica Valle Camonica:
a) impianto Lanico II salto: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
b) impianto Lanico I salto: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società Edison:
a) impianto Sonico Cedegolo: L. 2,10 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
b) impianto Palù Cogolo: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
c) impianto Santa Giustina Taio: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
d) impianto Cadarese: L. 0,05 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
e) impianto Crego: L. 0,50 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
f) impianto di Isolato: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 4 marzo 1953.

Società mineraria Monte Amiata:
impianto II salto Pagliola: L. 0,45 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società Terni:
a) impianto Villa Santa Maria (quota parte): L. 1,90 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953 sul 50 % della produzione della centrale;
b) impianto Monte Argento: L. 1 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
c) impianto Canetra: L. 1,70 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953, sulla produzione del solo impianto Canetra.

Azienda elettrica municipale di Milano:
impianto San Giacomo di Fraele: L. 1,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società Carlo Tassara:
impianto Valle delle Valli: L. 1,20 a kWh. a decorrere dal 12 maggio 1953.

Azienda elettrica municipale di Torino:
impianto Stura San Mauro: L. 1,90 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società elettrica Ala:
impianto Ala: L. 1,20 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società Montecatini:
a) impianto Castelbello: L. 1,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
b) impianto Glorenza: L. 1,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società idroelettrica Tevere:
impianto Castelgiubileo: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Azienda elettrica Soleo:
impianto Acqua della Vena: L. 1,60 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società idroelettrica Sarca-Molveno:
impianto Santa Massenza: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società Acciaierie e ferriere lombarde Falck:
a) impianto Publino: L. 1,90 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953;
b) impianto Teglia I salto: L. 0,15 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

Società Trentina di elettricità:
impianto Sant'Antonio: L. 2,30 a kWh. a decorrere dal 1° febbraio 1953.

2. A parziale modifica delle disposizioni contenute nel cap. VIII del citato provvedimento n. 354, gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono effettuare le letture dei contatori per periodi bimestrali intorno alla scadenza dei mesi pari, inviando i dati relativi in duplice copia al Comitato interministeriale dei prezzi. Sono confermate tutte le altre disposizioni che riguardano la vigilanza da parte dei predetti Uffici tecnici sulla regolarità delle misurazioni dell'energia elettrica avente diritto al contributo.

(5729)

Provvedimento n. 389 del 20 novembre 1953
Prezzo di conferimento del risone di produzione 1952 e 1953

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 389 del 20 novembre 1953, ha adottato la seguente decisione:

RISONE DI PRODUZIONE 1952

Al risone di produzione 1952 conferito all'ammasso, è attribuito il prezzo minimo di L. 5000 al quintale per la qualità « comune », di L. 5300 al quintale per la qualità « semifino », di L. 5600 al quintale per la qualità « fino », quale acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita del prodotto sia all'interno che sul mercato estero, al netto delle spese e del diritto di contratto.

RISONE DI PRODUZIONE 1953

Al risone di produzione 1953, che sarà conferito all'ammasso, è attribuito il prezzo minimo di L. 5000 al quintale per la qualità « comune », di L. 5300 al quintale per la qualità « semifino », di L. 5600 al quintale per la qualità « fino », quale acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita del prodotto sia all'interno che sul mercato estero, al netto delle spese e del diritto di contratto.

(5727)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di antropologia presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze è vacante la cattedra di antropologia cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5754)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Barletta.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 novembre 1953, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 42.391, sita sulla spiaggia di Barletta, riportata in catasto al foglio n. 19, particelle nn. 4135 5452 5451 5990 del comune di Barletta.

(5606)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1953, registro n. 32 Interno, foglio n. 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acireale (Catania) di un mutuo di L. 22.530.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5728)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 270

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 novembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,80	637 —
» Genova	624,82	638,50
» Milano	624,84	638 —
» Napoli	624,75	637,60
» Palermo	624,87	638 —
» Roma	624,75	638,125
» Torino	624,84	636 —
» Trieste	624,84	—
» Venezia	624,90	637,75

Media dei titoli del 25 novembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,45
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 3 % lordo	79,85
Id. 5 % 1935	94,80
Redimibile 3,50 % 1934	80,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,325
Id. 5 % 1936	90,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,125
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,95

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 novembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,79
1 dollaro canadese . . . . . . » 638,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,43

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90 46	» corona danese
Egitto	»	1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1953

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1953 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 ottobre 1953			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
DEFICIT DI CASSA AL 30 GIUGNO 1953				59.063
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive - competenza	521.784		434.283	
Entrate e spese di bilancio effettive - residui	43.286		105.864	
Totale		565.070		540.147
In conto movimento capitali - competenza	11.832		6.856	
In conto movimento capitali - residui	1.339		7.414	
Totale		13.171		14.270
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	564.764		422.017	
Conti correnti	1.672.399		1.659.743	
Incassi da regolare	300 724		314.459	
Altre gestioni	962.692		836.265	
Totale		3.500.579		3.232.484
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	233		226	
Pagamenti da regolare	16.742		77.765	
Altri crediti	1.300.485		1.451.742	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.695		130	
Totale		1.319.155		1.529.863
Totale generale incassi e pagamenti		5.397.975		5.375.827
Fondo di cassa al 31 ottobre 1953		—		22.148
Totale a pareggio		5.397.975		5.397.975

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1953 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		22.148	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	144		
Pagamenti da regolare	121.128		
Altri crediti	451.927		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	898		
Totale crediti		574.097	
In complesso			596.245
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.498.610		
Conti correnti	436.005		
Incassi da regolare	48.897		
Altre gestioni	265.250		
Totale debiti			3.248.762
Situazione del Tesoro (passività)			2.652.517

Circolazione di Stato al 31 ottobre 1953:
- metallica L. 6.611 —
- cartacea » 42.672 —
- L. 49.283 —

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

p. Il Direttore generale del Tesoro: GRÀ

(5783)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1953

ATTIVO

Voce		
Oro in cassa	L.	4.224.298.858,76
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»	1.772.798.105 —
Cassa	»	10.753.511.217,14
Portafoglio su piazze italiane	»	241.204.813.555,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»	52.035.281,64
Anticipazioni	»	90.632.066.707 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Disponibilità in divisa all'estero	»	59.708.340.566,25
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	30.092.285.052,66
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	674.838.524.207,18
Partite varie	»	3.722.797.561,34
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»	77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:		
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate . . . . L. 113.896.481.370 —		
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime » 31.245.348.495 —		145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.	216.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	9.484.405.218,81
Spese	»	18.588.282.346,80
	L.	1.925.912.988.544,06
Depositi in titoli e valori diversi	»	2.585.130.370.081,61
	L.	4.511.043.358.625,67
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	65.883.302,36
TOTALE GENERALE	L.	4.511.109.241.928,03

PASSIVO

Voce			
Circolazione	L.		1.300.005.193.200 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		12.388.473.936,23
Depositi in conto corrente liberi	»		50.911.313.597,45
Conti correnti vincolati	»		409.434.870.603,22
Creditori diversi	»		97.516.246.062,52
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		13.135.753.808,18
Idem — *Fondo speciale art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325*	»		6.611.800.000 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	50.360.187.270,07	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	35.309.231.427,23	15.050.955.842,84
Rendite del corrente esercizio	L.		18.826.440.377,63
	L.		1.923.881.047.428,07
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.007.690.645 —	
Fondo di riserva straordinario	»	724.250.470,99	2.031.941.115,99
	L.		1.925.912.988.544,06
Depositanti	»		2.585.130.370.081,61
	L.		4.511.043.358.625,67
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		65.883.302,36
TOTALE GENERALE	L.		4.511.109.241.928,03

(5755) *Il Governatore:* MENICHELLA *Il Ragioniere generale:* PIERINI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1953, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Raffaele Iavarone contro l'Istituto autonomo case popolari di Roma, avverso la mancata sua riassunzione in servizio.

(5542)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

All'art. 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la « Disciplina delle bombole per metano », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1950, n. 199 e nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dello stesso anno, vol. VIII, alla prima riga, dopo la parola « proprietari », deve intendersi aggiunta una virgola, come risulta dal testo originale.

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 11593-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 24 dicembre 1935, n. 1902 R/Gab., con cui alla signora Schmittner Rosa, nata a Merano il 12 marzo 1905, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dalmonte;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 settembre 1953 dalla signorina Dalmonte Iolanda, figlia maggiorenne della predetta, in atto residente a Sarentino;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 24 dicembre 1935, numero 1902 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona della richiedente.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Dalmonte Iolanda viene ripristinato nella forma tedesca di Schmittner.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 29 ottobre 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(5376)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi al concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con decreto Ministeriale in data 30 giugno 1953, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 17 luglio 1953, n. 161, e diario delle prove scritte del concorso stesso.

ELENCO DEGLI AMMESSI

Ariano Salvatore, Attolico Giacomo, Avitabile Giuseppe, Barbera Ugo, Battistini Giovanni, Bellardi Ricci Ferdinando, Bellelli Francesco, Bernardini Bruno, Bertarelli Claudio, Boni Agostino, Brida Paolo, Canessa Giuseppe, Cerchione Amedeo, Colarossi Vincenzo, Conforti Benedetto, Crema Mario, Culin Annibale, Cultrera Alessandro, D'Addario Vittorio, D'Alessio Enrico, Dati Letterio, De Stefano Giovanni, Di Lorenzo Giulio Cesare, Dragonetti De Torres Cosimo, Falcone Francesco, Favia Massimiliano, Ferraro Sebastiano, Ferretti Franco, Fimiani Mario, Formentini Marco, Fornasier Raffaello, Fortini Marco, Franchetti Pardo Giorgio, Galli Zugaro Paolo, Genovese Vincenzo, Gentile Francesco, Giaccaglini Lamberto, Grassia Antonio, Guerrini Maraldi Guglielmo, Guidi Marcello, Incisa Di Camerana Ludovico, Lanciano Giuseppe, Lanzieri Giovanni, Liberati Delfo, Loria Corrado, Luzi Mario, Magnano Giuseppe, Manca Mario, Messerotti Benvenuti Roberto, Minella Diodoro, Molinari Luciano, Morina Giuseppe, Morosi Ugo Antonio, Olivi Beniamino, Paparozzi Federico, Pasquinelli Ugo, Penna Attilio, Pignatelli Della Leonessa Riccardo, Ranaldi Claudio, Romano Sergio, Rossi Oliviero, Ruggeri Laderchi Paolo, Ruggiero Giuseppe Maria, Ruggiero Renato, Santarelli Benedetto, Santi Leopoldo, Sbardella Romano, Scacciavoce Rosario Scalzo Giacomo, Scarpa Giorgio, Signorini Pierfranco, Solari Onofrio, Spada Giuseppe, Stea-Antonini Giorgio, Tardioli Franco Marcello, Teti Francesco, Torella Di Romagnano Paolo, Tozzoli Giovanni Paolo, Traxler Vieri, Uberto Gian Carlo.

ELENCO DEGLI AMMESSI CON RISERVA

Broggi Andrea, Cattani Loris, Conti Domenico, Cortese Alessandro, Di Marco Italo, Farinelli Vittorio Amedeo, Messina Giuseppe, Scaioni Sergio, Spinelli Pasquale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), nei giorni 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 1953, dalle ore 12 alle ore 20.

I candidati dovranno presentarsi nei locali del Palazzo degli esami non oltre le ore 11 di ciascun giorno.

(5723)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43472/12106 in data 27 dicembre 1952;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.24.202/228138 in data 21 agosto 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova.

Art. 2.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati ai vari Compartimenti e agli Uffici di Verona.

Roma, addì 16 settembre 1953

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1953
Registro n. 43 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 134. — LA MICELA

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a mille posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova.

1. Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie, con la seguente disponibilità di posti

Compartimento di Torino	posti	n.	100
Compartimento di Genova	»	»	80
Compartimento di Milano	»	»	110
Uffici di Verona	»	»	80
Compartimento di Venezia	»	»	70
Compartimento di Bologna	»	»	40
Compartimento di Firenze	»	»	80
Compartimento di Ancona	»	»	40
Compartimento di Roma	»	»	70
Compartimento di Napoli	»	»	60
Compartimento di Bari	»	»	60
Compartimento di Reggio Calabria	»	»	60
Compartimento di Palermo	»	»	120
Compartimento di Cagliari	»	»	30
Totale posti		n.	1000

Gli aspiranti residenti nella giurisdizione dell'ex Compartimento di Trieste dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso all'Ufficio personale compartimentale di Venezia. Detti aspiranti verranno però inclusi in una graduatoria a parte limitatamente a n. 10 posti dei settanta assegnati al Compartimento di Venezia.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di scuola secondaria inferiore o titolo equipollente.

3. Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata in maniera che pervenga all'Ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 100 in conformità al modello allegato *B*.

La domanda in cui il candidato dovrà indicare il Compartimento per il quale intende concorrere, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

III) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella della lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, da almeno due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione ed i periodi di servizio effettuati;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21 anno di età alla data del presente avviso-programma);

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) documento militare:

ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni la copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) la copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, « certificato di esito di leva »;

inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo;

h) diploma originale di cui al punto 2 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia debitamente legalizzato e di data recente, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III);

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Per coloro che avessero già inoltrato allo stesso Ufficio personale compartimentale, domanda per partecipare ad altro pubblico concorso, in via di espletamento, per il quale siano stati richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli già presentati, salvo a rinnovare, per i vincitori, quelli scaduti.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno titolo a puntazione complementare o alla preferenza agli effetti della graduatoria, debbono essere documentati prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

5. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìto visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare l'immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere, verso l'Amministrazione stessa, alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Sono pure esclusi dal concorso tutti coloro che parteciparono a precedenti corsi d'istruzione e che non riuscirono idonei nei relativi esami finali

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che produsse, a suo tempo, tutti i documenti per l'assunzione in servizio, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2, con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, conserveranno per la durata del corso e fino alla nomina ad aiuto macchinista in prova la loro posizione. Stabilita la data di decorrenza della nomina ad aiuto macchinista in prova essi dovranno optare per la nuova posizione della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'pplicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere, dopo il corso di istruzione di cui al punti 15, il periodo di prova prescritto al punto 16 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali per qualunque ragione, sia durante il corso che nel periodo di prova, dovessero decadere dalla posizione conseguita per effetto del presente concorso o non conseguiranno la nomina a stabile, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

6. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiuti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati o vedovi gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 100 di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV di prot. in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 658/Od. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948 oppure una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

f) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli e i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra. dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra. vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione pubblica dalla quale dipendeva il caduto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato a nome del padre del candidato;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

7. I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. I competenti Uffici personale compartimentali faranno pervenire ai candidati prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica i candidati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura minima m. 1,55, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo e senso cromatico normali, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Ultimata la visita, i candidati riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuare mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio ragioneria — Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il detto versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale fatta pervenire agli interessati dai competenti Uffici personale compartimentali.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

9. In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità degli aspiranti sia al concorso che all'impiego.

10. Le Commissioni esaminatrici compartimentali saranno nominate con successivo decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici compartimentali esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

11. Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione su argomento vario di natura professionale da servire anche come saggio di conoscenza della grammatica;

b) nella risoluzione di un problema di applicazione della aritmetica, geometria e meccanica elementare;

c) in una prova orale di cultura sulle materie contenute nell'unito programma (allegato *A*);

d) in una prova pratica consistente in un saggio di lavoro in uno dei mestieri di aggiustatore, tornitore, calderaio, fucinatore.

12. Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascun membro della Commissione esaminatrice è il seguente:

componimento . .	punti 30
problema	» 30
prova orale di cultura generale tecnica e specifica come da unito programma (all. *A*) .	» 60
prova di lavoro	» 30

Per l'ammissione alle prove orali i candidati dovranno riportare non meno di 6/10 dei punti attribuiti a ciascuna prova scritta.

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di sei decimi dei punti assegnati per la prova orale e per il saggio di lavoro.

Agli idonei saranno inoltre da assegnare votazioni complementari fino al limite dei punti appresso indicati per le seguenti valutazioni

da 3 a 5 punti in relazione alla media dei voti conseguiti negli esami per il possesso di certificati di conseguimento di specializzazione nei mestieri di meccanico, falegname, elettricista, fabbro, fonditore, montatore motorista, radio elettricista, radio apparecchiatore, rilasciati dopo la frequenza di corsi di scuole serali non governative o amministrate da enti speciali o per la valutazione di titoli tecnici professionali o di lavoro inerenti alla qualifica da conseguire nel concorso;

da 5 a 10 punti in relazione alla media dei voti conseguiti negli esami per il possesso di licenza di scuola tecnica industriale o di scuola di avviamento professionale (triennale) nelle specializzazioni di meccanico, falegname, elettricista, fabbro, fonditore, montatore motorista, radio elettricista, radio apparecchiatore;

da 10 a 15 punti in relazione alla media dei voti conseguiti negli esami per il possesso di diploma di perito industriale o di abilitazione tecnica nautica.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato potrà inoltre essere assegnata una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

Ai medesimi che abbiano frequentato un corso d'istruzione per aiuto macchinista conseguendo la idoneità agli esami finali del corso medesimo, senza poter essere sistemati a ruolo, sarà assegnata una ulteriore puntazione fissa di 10.

Agli aspiranti che risultarono idonei oltre il numero dei posti stabiliti nei precedenti concorsi pubblici banditi con decreto Ministeriale oppure negli esperimenti pubblici di cui i comunicati sui bollettini ufficiali, per l'assunzione in servizio come operai allievi aiuto macchinisti, verranno assegnati 10 punti.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito

I posti del concorso saranno assegnati secondo l ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai candidati risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento,

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

14) che abbiano prestato servizio militare, come combattenti nella guerra etiópica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e colore che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

15) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

16) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

17) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

18) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze aquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai sub punti dall'1) al 13).

Gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 13.

14. Le graduatorie compartimentali dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie i candidati potranno presentare reclami relativi alle graduatorie medesime al Ministero per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito le Commissioni esaminatrici.

15. Gli aspiranti compresi nella graduatoria dei vincitori nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento verranno ammessi al corso con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli stessi i posti messi a concorso

I medesimi saranno ammessi al prescritto corso d'iscrizione e considerati, ad eccezione di quelli già di ruolo di cui al punto 5 del presente bando, come straordinari per la durata del corso stesso con la qualifica di allievo aiuto macchinista e col trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni Essi verranno assegnati ad un Deposito locomotive ove si svolgerà il corso di istruzione anzidetto.

Tutti i concorrenti che saranno ammessi a frequentare il corso dovranno, per la data stabilita per l'inizio del medesimo, raggiungere la località assegnata per il corso di istruzione, salvo giustificato motivo, diversamente saranno considerati rinunciatari ed alla loro sostituzione sarà provveduto con altri idonei delle rispettive graduatorie

Qualora vi fossero candidati che hanno partecipato a precedenti corsi di istruzione per aiuto macchinista, conseguendo la idoneità, essi non hanno l'obbligo di frequentare nuovamente il corso, restando valido quello già effettuato Detti candidati, però, verranno compresi nel verbale del primo corso che verrà tenuto per i vincitori di questo concorso, al posto che loro spetta in base alla puntazione complessiva riportata nei precedenti esami di fine corso.

Coloro che negli esami finali del corso non conseguiranno l'idoneità, non potranno ripetere gli esami stessi nè essere ammessi a concorsi o a corsi successivi; i medesimi se estranei, saranno licenziati; se erano già in servizio prima del corso verranno invece rimessi nella loro precedente posizione.

16 Al termine del corso gli idonei verranno nominati in prova con la qualifica di aiuto macchinista; il passaggio nel personale stabile sarà subordinato al compimento del periodo di prova stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari ed al conseguimento della idoneità nell'esame prescritto al compimento del periodo di prova

Gli aiuto macchinisti in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall Amministrazione non prendessero servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall Amministrazione medesima, saranno considerati rinunciatari alla nomina.

17. Nell'atto in cui i vincitori di cui al punto 15 vengono ammessi al corso di istruzione, contraggono l'obbligo di osservare i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione

18 Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti o facilitazioni di viaggio, nè rimborsi di spese.

Roma, addì 16 settembre 1953

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER LA PROVA ORALE

I. — *Aritmetica.*

Operazioni sui numeri interi e decimali. Operazioni sulle frazioni; riduzione delle frazioni ai minimi termini.

Numeri primi: ricerca del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo. Criteri di divisibilità. Operazioni sulle potenze e sui radicali. Semplificazioni e trasformazioni di espressioni. Calcolo della radice quadrata Rapporti e proporzioni: applicazioni e problemi sulle regole del tre semplice e composto: calcoli semplici di percentuali; formula del calcolo dell'interesse. Problemi di ripartizione.

Unità di misura del sistema metrico decimale, per grandezze geometriche, peso, capacità; unità di misura del tempo e operazioni relative. Problemi di applicazioni pratiche delle precedenti nozioni.

II. — *Geometria.*

Definizione e proprietà degli enti geometrici; rette perpendicolari e parallele: poligoni; particolari proprietà dei triangoli e dei parallelogrammi; proprietà dei poligoni regolari.

Circonferenza e cerchio: poligoni inscritti e circoscritti al cerchio. Uguaglianza di poligoni: criteri di uguaglianza per i triangoli. Equivalenza delle figure piane; equivalenza di poligoni e trasformazione di poligoni in altri equivalenti: applicazione ai triangoli. Teorema di Pitagora e applicazioni.

Similitudine delle figure piane; principali teoremi.
Regole per il calcolo delle aree delle figure piane regolari e irregolari. Principali operazioni di costruzione geometrica con la riga e il compasso di elementi e di figure nel piano. Calcoli relativi alla circonferenza, al cerchio, agli archi, ai settori, ecc.
Nozioni di geometria solida; angoli diedri, prismi, parallelepipedi e piramidi. Solidi di rotazione, cilindri, coni, sfere, proprietà fondamentali. Regole per la determinazione delle superfici e dei volumi dei solidi e di loro parti. Problemi di applicazione delle nozioni di geometria alla risoluzione di problemi di natura professionale.

III. — *Elementi di fisica e chimica.*

Proprietà generali dei corpi con particolare riguardo ai metalli.
Proprietà generali dei liquidi e dei gas; concetto di pressione, pressioni dei liquidi nei recipienti. Principio di Archimede e applicazioni. Concetto di peso specifico dei corpi e sua determinazione. Pressione di un gas. Pressione atmosferica, misura delle pressioni. Galleggiabilità di un corpo in un liquido.
Concetto di calore e di temperatura; trasmissione del calore nei corpi solidi, liquidi e gassosi Stati fisici e leggi sui cambiamenti di stato. Effetti della somministrazione del calore in un corpo; dilatazione e leggi relative. Trasformazione del calore in lavoro e viceversa; equivalente meccanico della caloria.
Elementi chimici; simboli, miscugli e composti. Costituzione della materia. Nozioni generali sui metalli e metalloidi Nozioni generali sull'aria, acqua ossigeno, azoto, acido solforico, acido clorodrico, carbonio. Proprietà e nozioni generali sui metalli più comuni. Nozioni generali sui combustibili e sulla combustione.

IV - *Elementi di elettrotecnica.*

Corpi elettrizzati: corpi conduttori e isolanti; elettrizzazione dei corpi Spostamento di elettricità nei corpi; corrente elettrica: produzione di corrente elettrica. La pila elettrica e tipi più comuni. Costituzione generale di un circuito elettrico, resistenza dei conduttori e legge di Ohm. Effetti termici, chimici e fisiologici della corrente elettrica; applicazioni al riscaldamento, alla illuminazione, alla galvanotecnica. Proprietà e costituzione degli accumulatori elettrici.
Magnetismo e magneti: costituzione di un magnete artificiale. Campo magnetico prodotto da una corrente; elettromagneti; applicazioni nelle installazioni elettriche. Principio generale di funzionamento di una macchina elettrica per produzione di energia, tipi principali di macchine generatrici a corrente continua e a corrente alternata; cenni sulla costituzione dei motori elettrici e sugli impianti di istallazione nell'industria. Cenni sulla costituzione dei trasformatori.

V *Meccanica e macchine.*

Concetto di forza: elementi di una forza; rappresentazione grafica e misura delle forze; equilibrio di forze; composizione e scomposizione Ricerca del centro di gravità di superfici e di solidi. Macchine semplici e condizioni di equilibrio.
Concetto di moto: moto uniforme e moto vario; leggi relative: moto circolare: definizioni di velocità e di accelerazione nel moto vario. Concetto di massa. Forza centrifuga. Formula della forza viva. Misura del lavoro di una forza; unità di misura di lavoro e di potenza
Leggi generali sull'attrito dei corpi; attrito diretto e indiretto: nozioni sulla lubrificazione.
Nozioni generali sulle sollecitazioni dei corpi determinate dalla applicazione di forze: corpi elastici e non elastici; deformazione dei corpi, rottura Cenno delle leggi che regolano le sollecitudini semplici dei corpi: calcolo elementare e problemi di applicazione delle nozioni di meccanica ai casi pratici.
Nozioni di meccanica applicate alle trasmissioni, alle ruote di frizione, alle ruote dentate, alle cinghie, alle corde, alle catene. Meccanismi elementari di biella e manovella, eccentrici, giunti ecc Nozioni generali sulle macchine a vapore; produzione del vapore e utilizzazione. Tipi più comuni di caldaie ed esercizio delle caldaie a vapore Costituzione di una motrice a stantuffo e cenni sulle turbine. Costituzione di un motore a scoppio e di un motore a combustione interna: descrizione dei cicli più comuni. Applicazione delle nozioni generali di meccanica ad alcune macchine operatrici, pompe, compressori, ventilatori. Calcoli semplici sugli organi più comuni delle macchine.

VI. — *Tecnologia generale.*

Caratteristiche e proprietà dei materiali metallici più usati nell'industria; loro classificazione. Cenni sulla produzione della ghisa, dell'acciaio, del ferro, dell'alluminio. Cenni sulle lavorazioni più importanti dei metalli; fusione, fucinatura, lavorazione alle macchine utensili, laminazione. Descrizione e caratteristiche degli utensili per le lavorazioni a mano dei metalli. Operazioni più comuni nelle lavorazioni di officina. Strumenti e attrezzi di controllo e di misura delle dimensioni. Nozioni sulla unificazione nelle lavorazioni; tolleranze e lettura delle tabelle.
Nozioni sulla proprietà dei legnami e sull'impiego nell'industria. Nozioni sugli attrezzi e sulle macchine per la lavorazione dei legnami.
Trattamenti termici dei metalli; nozioni sulla tempera, sulla cementazione, sulla normalizzazione e rinvenimento. Proprietà e caratteristiche degli utensili per la lavorazione a macchina. Descrizione e impiego del tornio, della limatrice, della fresatrice, della piallatrice, del trapano, della filettatrice, della affilatrice. Utensili comuni e speciali per tali macchine. Cenni sulle macchine a tagliare e tranciare.

VII. — *Disegno professionale.*

Norme e convenzioni per la rappresentazione di organi di macchine nei disegni costruttivi. Indicazione del grado di lavorazione; applicazione delle quote nei disegni. Rappresentazioni in vista e in sezione. Sale di rappresentazione. Risoluzioni dei problemi grafici interessanti il disegno professionale.

Esercitazioni pratiche e di officina

L'allievo deve dimostrare di saper eseguire problemi elementari di tracciatura su pezzi meccanici. Deve conoscere l'uso dei calibri fissi e micrometrici. Deve possedere pratica di lavorazioni meccaniche ed essere capace di eseguire i lavori più semplici alle macchine utensili e lavori di aggiustaggio e finitura alla lima. Deve conoscere le nozioni fondamentali di prevenzione degli infortuni sul lavoro e dell'igiene nelle officine.

ALLEGATO *B.*

Schema di domanda per la partecipazione al concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova.

UFFICIO PERSONALE COMPARTIMENTALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO
(1) . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . .
figlio di . . e di .
nato a il .
presa conoscenza dell'avviso-programma in data 16 settembre 1953 relativo al concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nelle norme relative
Chiede di essere sottoposto al prescritto saggio di lavoro per il mestiere di (3)
Dichiara che non ha mai prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita sanitaria o sostenuto esami all'uopo (4).

Firma (casato e nome per esteso) . . .
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (5) . . . .

Data
Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Sede del Compartimento nella cui giurisdizione l'aspirante risiede.
(2) Cognome e nome.
(3) Uno dei quattro mestieri indicati nelle norme.
(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.
(5) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(5454)

PREFETTURA DI SIENA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio precedente decreto 6 agosto 1953, n. 20674, con il quale venivano dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Visto che il dott. Topa Domenico, vincitore della condotta di San Quirico d'Orcia, non ha assunto servizio entro il termine prescritto, per cui è stato dichiarato decaduto dalla nomina;

Visto che il dott. Taddei Vinicio, che già aveva ottenuto altra sede ed aveva chiesto detta condotta in ordine di preferenza, all'uopo interpellato, ha rinunciato alla stessa;

Ritenuto di dover, pertanto, assegnare la condotta di San Quirico al dott. Trivisonno Vincenzo quale concorrente che segue in graduatoria il dott. Taddei rinunciatario e che ha chiesto quella sede;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi per il personale sanitario dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Trivisonno Vincenzo fu Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso specificato in premessa per la condotta di San Quirico d'Orcia;

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena, e sarà pubblicato, per otto giorni, negli albi di questa Prefettura e del Comune interessato.

Siena, addì 3 novembre 1953

Il prefetto: SPASIANO

(5537)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 26 marzo 1953, con il quale l'ostetrica Achenza Pietrina veniva dichiarata vincitrice della condotta di Villanovafranca;

Considerato che la stessa è dichiarata rinunciataria al posto non avendo assunto servizio nel termine prescritto;

Visto il proprio decreto pari numero del 23 luglio 1953, con il quale l'ostetrica Guidi Stella Vanda veniva dichiarata vincitrice della condotta Pimentel-Barrali (consorzio);

Considerato che la stessa è stata dichiarata rinunciataria al posto avendo inviato espressa dichiarazione di rinuncia;

Visto il proprio decreto pari numero del 27 marzo 1953, con il quale l'ostetrica Onnis Giulia veniva dichiarata vincitrice della condotta Tuili-Turri (consorzio);

Considerato che la stessa è stata dichiarata rinunciataria al posto non avendo assunto servizio nel termine prescritto;

Visto il proprio decreto pari numero dell'11 settembre 1952, con il quale l'ostetrica Merlo Maria veniva dichiarata vincitrice della condotta di Aidomaggiore

Considerato che con decreto pari numero del 9 settembre 1953, la stessa è stata dichiarata vincitrice della condotta di Gonnosfanadiga;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle singole concorrenti;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti prefettizi sopra citati:

l'ostetrica Cocco Marina, residente a Villanovafranca, è dichiarata vincitrice della condotta di Villanovafranca;

l'ostetrica Carretta Edvige, residente a Sunr (Nuoro); via Sindia 3, è dichiarata vincitrice della condotta di Pimentel-Barrali (consorzio);

l'ostetrica Achenza Pietrina, residente a Nugheddu San Nicolò, è dichiarata vincitrice della condotta di Tuili-Turri (consorzio);

l'ostetrica Bettelli Maria, residente a Ballao, è dichiarata vincitrice della condotta di Aidomaggiore.

I sindaci dei comuni di Villanovafranca e Aidomaggiore e i presidenti dei consorzi ostetrici di Tuili e Pimentel sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 6 novembre 1953

Il Prefetto

(5598)

PREFETTURA DI TRAPANI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto 24 giugno 1953, n. 9076, Div. 3ª, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Trapani, al 30 dicembre 1950, bandito con decreto 30 gennaio 1951, n. 2128, Div. 3ª, della Prefettura di Trapani;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte degli interessati, si sono rese vacanti le condotte di Marsala, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Camporeale;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nelle domande di ammissione a concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio 24 giugno 1953, n. 9076, Div. 3ª i seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Buccellato dott. Antonino fu Giuseppe: terza condotta urbana di Marsala;

2) Caradonna dott. Luigi fu Vincenzo: terza condotta mista di Castelvetrano;

3) Trapani dott. Giuseppe fu Stefano: condotta unica di Campobello di Mazara;

4) Jannone dott. Vito di Giovanni: condotta unica di Camporeale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 6 novembre 1953

Il prefetto: CRISCUOLI

(5599)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.